AREA DI COORDINAMENTO | area tecnica

SERVIZIO 5 Lavori Pubblici/Manutenzione

UFFICIO CIMITERIALE

Per informazioni 0586 980 239 - 136 I.monetti@comune.collesalvetti.li.it

# PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Servizio Lavori di esumazioni/estumulazioni massive nel cimitero di Parrana San Giusto.

# **REL 05 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Collesalvetti, Agosto 2021

I Tecnici incaricati

Geom. Leonardo Monetti

Il Resp. del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo
REL 01	Relazione generale e tecnica
REL 02	Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi
REL 03	Computo metrico estimativo
REL 04	Stima incidenza manodopera
→ REL 05	Capitolato speciale di appalto
REL 06	Stima costi della sicurezza
REL 07	Stima importo aggiuntivo attuazione misure covid19
REL 08	Cronoprogramma
REL 09	duvri
REL 10	Schema di contratto
REL 11	Quadro economico
TAV 01	Inquadramento area di intervento

# Oggetto: Sevizio lavori di esumazioni/estumulazioni massive nel cimitero di Parrana San Giusto.

### **INDICE**

INDICE	1
CAPITOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE VARIAZIONI DELLE OPERE	
Art 1.1 - DEFINIZIONI	3
Art 1.2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art 1.3–TIPOLOGIE DI INTERVENTI	3
Art 1.4–DURATA DELL'APPALTO	3
Art. 1.5 – STIMA IMPORTO AGGIUNTIVO ATTIVAZIONE MISURE COVID 19	3
Art 1.6–AMMONTARE DELL'APPALTO	4
Art 1.7–DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTOE DEI CONTRATTI ATTUATIVI	4
Art. 1.8 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	4
CAPITOLO 2: ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO	5
Art. 2.1 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO	5
Art. 2.2–DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	5
Art. 2.3–ELENCO PREZZI	6
Art. 2.4–DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE TECNICO – DOMICILIO DELL'APPALTATORE	6
Art. 2.5–ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: PERSONALE E MEZZI	7
Art. 2.6-OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
Art. 2.7 – MODO DI OPERARE E PERSONALE DA IMPIEGARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
CAPITOLO 3: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	10
Art. 3.1 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE	10
Art. 3.2 – INTERVENTI IN ECONOMIA	10
Art. 3.3 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	10
Art. 3.4 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI	11
CAPITOLO 4: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
Art. 4.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	11
Art. 4.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	11
Art. 4.3 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	12
Art. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI	12
Art. 4.5 – RISOLUZIONE DELL'APPALTO	13
Art. 4.6 - GARANZIA DEFINITIVA	14

Art. 4.7 - COPERTURE ASSICURATIVE	14
Art. 4.8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	15
Art. 4.9 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI – CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZION PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE	E -
Art. 4.10 - ISPETTORI DI CANTIERE (se nominati)	18
Art. 4.11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	19
Art. 4.12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	20
Art. 4.13 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE	22
Art. 4.14 – DANNI A COSE E PERSONE	23
Art. 4.15 – RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE	23
Art. 4.16 – PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI	23
Art. 4.17 – MANUTENZIONE DELLE OPERE	24
Art. 4.18–CRITERI AMBIENTALI MINIMI	24
Art. 4.19–ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI	24
Art. 4.20-NORME APPLICABILI	24
Art. 4.21–INFORMATIVA PRIVACY	24
Art. 4.22 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ I FLUSSI FINANZIARI	
Art. 4.23 – NORME IN MATERIA DI CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	
Art. 4.24 – CONTROVERSIE	26
Art. 4.25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO	26
Art. 4.26 – FORO GIURIDICO	27
Art. 4.27 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27
Art. 5.6 – FORNITURE A PIE' D'OPERA, PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STESSI	27
Art. 5.7 – INADEMPIENZE E PENALITÀ	
CAPITOLO 6: PRESTAZIONI TECNICHE: NORME GENERALI	
Art. 6.1 – SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	
Art. 6.2 - GESTIONE RIFIUTI	

# CAPITOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE

#### Art 1.1 - DEFINIZIONI

- 1. *Affidamento diretto*: contratto ai sensi degli articoli 36, comma 2 lett a) del D.lgs. n.50.2016 ,che stabilisce le regole, le clausole, i prezzi e la disciplina organizzativa generale, relativi ad appalti di servizi, forniture o manutenzione.
- 2. *Appalto*: contratto avente per oggetto l'esecuzione dei servizi esumazione ed estumulazione, del cimiterodi (Parrana San Giusto) nel Comune di Collesalvettiche dovranno essere eseguiti secondo le regole, le clausole, i prezzi, le modalità organizzative previste dall'appalto.

#### Art 1.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. Il presente Capitolato riguarda la conclusione di appalto mediante affidamento diretto con un solo operatoreeconomico, come definito ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), in base alquale affidare l'esecuzione di Servizi relativi alle seguenti attività:
  - a) Esecuzione delle operazioni cimiteriali massive relative alle esumazioni, estumulazioni, raccolta resti mortali, smaltimento dei rifiuti derivanti dalle stesse ed attività complementari;
  - 2. il cimitero per il quale è previsto l'affidamento dell'appalto è il Cimitero di Parrana San Giusto
- 3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per assicurare ogni singolo intervento compiuto a regola d'arte.
- 4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto delle attività che si svolgono nell'area interessata, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Appaltatore stesso, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
  - **5.** Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

#### Art 1.3-TIPOLOGIE DI INTERVENTI

- 1. Gli interventi cui si riferisce il presente appalto si riferiscono a quelli necessari alle esumazioni, estumulazioni, raccolta resti mortali ed attività complementari.
- **2.** I lavori e servizi dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere i cimiteri in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro.
- **3.** Il numero delle inumazioni è calcolato in circa 30% delle estumulazioni e comunque può subire delle variazioni a secondo dello stato delle salme.

#### Art 1.4-DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà durata di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula inizio del servizio.

#### Art. 1.5 – STIMA IMPORTO AGGIUNTIVO ATTIVAZIONE MISURE COVID 19

1. L'emergenza Covi 19 ha imposto l'applicazione di misure di contenimento anche nei cantieri edili. La Regione Toscana nelle linee guida per l'applicazione di tali misure ha indicato che in fase di redazione dei progetti si deve tenere conto dei maggiori costi che l'impresa dovrà sostenere, nel caso che, al momento dell'esecuzione dei lavori siano ancora in vigore le norme che impongono l'applicazione di misure di contenimento dell'epidemia da Covid 19. Tali linee guida dispongono che in fase di redazione del progetto, vengano quantificati i costi aggiuntivi per l'applicazioni di tali misure contenitive, mediante l'aumento del 2% delle spese generali ed il conseguente incremento dell'utile di impresa, per tutte le lavorazioni del

computo metrico estimativo, compreso gli oneri per la sicurezza, oltre a voci aggiuntive degli oneri per la sicurezza specifiche per l'attuazione di tali misure contenitive.

- 2. L'elaborato "REL 07- Contiene l'elenco prezzi con incrementi dei costi covid19" quantifica l'eventuale incremento dell'importo dei lavori per singola voce:
- I.1) Lavorazioni di computo soggette a ribasso d'asta €. 285,27
- I.2) Oneri sicurezza Covid 19 non soggetti a ribasso d'asta €. 34,07
- I.3) Nuove voci oneri sicurezza specifiche per misure Covid 19 non soggette a ribasso d'asta €. 2.132,54

#### Totale incremento applicazione misure Covid 19 €. 2.451,88

3 L'importo stimato per ogni voce decurtato per le parti soggette a ribasso d'asta dell'importo derivante dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto, andrà ad incrementare l'importo contrattuale esclusivamente nel caso che al momento dell'inizio dei lavori saranno ancora in vigore le norme nazionali e regionali per il contenimento dell'epidemia da Covid 19.

Nel caso le norme di contenimento siano in vigore al momento della consegna, ma durante l'esecuzione dei lavori queste vengano meno, l'importo sarà quantificato per i giorni in cui saranno risultate in vigore le norme, analogamente avverrà in caso inverso.

4 Niente avrà da pretendere l'impresa aggiudicataria qual'ora non fossero e non dovessero entrare in vigore le norme di contenimento dell'epidemia da Covid 19.

#### Art 1.6-AMMONTARE DELL'APPALTO

- 1. Il valore stimato del presente dell'appalto, è pari ad €.18.195,08 iva inclusa di cui €. 1.792,03 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
- 2. Le prestazioni verranno effettuate in base ai prezzi unitari relativi ai singoli servizi offerti in sede di gara.
- 3. I prezzi unitari sono comprensivi di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni ivi inclusi quelli relativi all'organizzazione, coordinamento e verifica delle attività, ai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, agli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro, come meglio specificato negli allegati tecnici afferenti le singole categorie di lavoro.
  - 4. Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi.
- **5.** La gara si dichiara a MISURA e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell'unito elenco con la deduzione del ribasso d'asta (escluso quota parte per oneri della sicurezza).

# Art 1.7–DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTOE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto i seguenti documenti:
- Il presente Capitolato Speciale con i suoi allegati;
- L'Elenco Prezzi Unitari e i prezzari di riferimento, ancorché non allegati;
- La Garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016;
- Il D.U.V.R.I..

#### Art. 1.8 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

- 1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
  - 2. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

- 3. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto del servizio che pregiudicano, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
  - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.
- 4. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
- 5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 6. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
- 7. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".
  - 9. <u>Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 15% dell'importo contrattuale.</u>

#### CAPITOLO 2: ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

#### Art. 2.1 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

- 1. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
- 2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata prestazione contrattuale entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dello stesso nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### Art. 2.2-DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- 1. La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione:
- di perfetta e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.
- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le eventuali autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione appaltante ha il diritto di richiedere in qualunque

- momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica e amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di esumazione/estumulazione. La responsabilità dell'Appaltatore riguarda sia l'oggetto del contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante e di terzi;

#### Art. 2.3-ELENCO PREZZI

- 1. Le prestazioni che saranno affidate sulla base del presente appalto saranno compensate con l'applicazione dei prezzi dedotti dall'Elenco Prezzi Unitari allegato al Contratto, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di affidamento diretto.
- 2. In caso di lavorazioni non previste nell'elenco prezzi di progetto, saranno utilizzati prioritariamente i prezzi contenuti nel Prezzario Lavori Pubblici 2021 della Regione Toscana Provincia di Livorno. Qualora nel suddetto documento non vi siano i prezzi relativi agli interventi previsti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore. In tutti i casi, ai singoli prezzi unitari dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, salvo quelli riferiti agli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso.
- 3. Le tariffe indicate nel presente articolo hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre per i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso degli interventi oggetto dei singoli contratti attuativi.
- 4. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente appalto, sia gli obblighi e oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione degli interventi e del complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare le opere compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
- 5. I prezzi unitari si riferiscono a materiali di ottima qualità, a mezzi d'opera in perfetta efficienza, a manodopera idonea alle prestazioni e a opere compiute eseguite a regola d'arte, con adeguata assistenza tecnica e direzione di cantiere, nel rispetto di tutte le disposizioni e norme vigenti in materia di sicurezza, di rispetto dell'ambiente, di rispetto dei contratti di lavoro etc.
- 6. I prezzi unitari sono altresì comprensivi di spese generali, utili d'impresa, oneri per le verifiche previste dalle norme vigenti, consegna della documentazione di attestazione di conformità ed eventuali autorizzazioni, richieste, assistenza e collaudo.
- 7. Anche se diversamente indicato nei Prezzari suddetti, gli oneri di trasferta sono da considerarsi compresi nei prezzi unitari di listino e non sarà conteggiato il tempo impiegato dagli operai e dai macchinari per il trasferimento dalla sede dell'Appaltatore al posto di lavoro e viceversa.
- 8. Tutti i prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'appalto.
- 9. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo.
- 11 Come già riportato nell' Art.1.5 del presente capitolato l'elaborato "REL 07– Contiene l'elenco prezzi con incrementi dei costi covid19" quantifica l'eventuale incremento dell'importo dei lavori per singola voce.

#### Art. 2.4-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE

#### TECNICO – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

- 1. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l'Appaltatore e la medesima nelle sedi di intervento.
- 2. Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo, tecnico ed amministrativo, e la contabilizzazione degli interventi. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in oggetto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'appalto e del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 3. La responsabilità delle aree oggetto degli interventi è onere dell'Appaltatore, che nomina all'uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti, competono all'Appaltatore, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse.
  - 4. Al Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore competono le seguenti responsabilità:
  - Gestire e organizzare i luoghi di lavoro in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - Garantire la supervisione e vigilanza del personale nel corso degli interventi ordinati;
  - Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti nelle aree di intervento le prescrizioni contenute nei documenti della sicurezza;
  - Allontanare dal luogo di lavoro coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee e che si
    comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
    presenti nei cimiteri o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà.
- 5. L'Appaltatore dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
- 6. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
- 7. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere e a fare eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Appaltatore, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
- 8. L'Appaltatore, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile del Procedimento entro la giornata successiva all'avviso.
- 9. L'Appaltatore deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

#### Art. 2.5-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: PERSONALE E MEZZI

- 1. L'Appaltatore è tenuto a impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire l'esecuzione, del servizio di esumazione/estumulazione del cimitero di Parrana San Giusto. Costituisce onere dell'Appaltatore valutare l'entità degli interventi ordinati dal Direttore dell'esecuzione e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione secondo le tempistiche indicate nell'appalto.
- 2. Per tale motivo l'Appaltatore dovrà valutare il personale, le attrezzature, il materiale e l'equipaggiamento tecnico necessari per poter svolgere i servizi commissionati secondo le tempistiche e le indicazioni operative ordinate dal Direttore dell'Esecuzione.
- 3. Le squadre di intervento dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico e dovranno essere specializzate, dimensionate e attrezzate in modo adeguato all'espletamento delle operazioni richieste.

- 4. La squadra di lavoro dovranno essere attrezzate con:
- Mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
- Materiale necessario di caratteristiche e in quantità adeguate;
- Dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire;
- 5. Tutti gli interventi di cui al presente capitolato sono da intendersi comprensivi, oltre che della manodopera, anche dei mezzi necessari, nonché della fornitura di qualsivoglia materiale utile per l'esecuzione del servizio in maniera completa e a regola d'arte.
- 6. Tutto il personale dell'Appaltatore impiegato negli interventi dovrà essere munito di cartellino identificativo e dovrà assumere un atteggiamento educato e ordinato, attenendosi alle eventuali prescrizioni di carattere generale e antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dell'Esecuzione.
- 7. Il Direttore dell'Esecuzione ha facoltà di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.
  - 8. Il presente articolo si applica anche agli eventuali subappaltatori.

#### Art. 2.6-OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dal Regolamento Generale, dal Capitolato generale d'appalto, sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e negli altri articoli del presente Capitolato, gli ulteriori oneri ed obblighi riportati nel presente articolo, dei quali l'Appaltatore dà atto, con la sottoscrizione del contratto, di aver tenuto in conto nella formulazione dell'offerta in sede di gara.

#### 2. L'Appaltatore è tenuto:

- La fedele esecuzione delle lavorazioni impartiti dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite siano conformi agli ordini, eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dall'ordine di Servizio stesso.
- la formazione del cantieri e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti;
- applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunicare per scritto alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla firma del contratto, l'elenco del personale che sarà impiegato nell'appalto, compreso quello dei subappaltatori, e le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'appalto;
- munire tutto il personale impiegato, compresi gli eventuali subappaltatori, di appositi cartellini di identificazione completi di fotografia, nome e cognome, impresa di appartenenza e qualifica: non sarà consentito l'accesso ai cantieri al personale sprovvisto di tale cartellino.
- garantire la presenza a richiesta del direttore dell'esecuzione, del direttore operativo che assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere, e a cui compete dirigere gli interventi per conto dell'Appaltatore, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione.
- sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione o della Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- tutte le spese contrattuali e le altre imposte inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'intero appalto.

- eseguire l'appalto in conformità agli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione e alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino eseguite a perfetta regola d'arte;
- l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dal Direttore dell'Esecuzione; in merito a ciò l'Appaltatore è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso (fino all'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto della Stazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dalla stessa. Inoltre, a richiesta del Direttore dell'esecuzione, consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione di interventi che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta.
- ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente sul terreno, durante l'esecuzione degli interventi. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
- La presentazione della documentazione fotografica atta a dimostrare in modo esauriente la correttezza degli interventi eseguiti, è condizione necessaria per consentire la verifica e il pagamento delle prestazioni effettuate, in modo particolare quelle svolte durante i giorni festivi;
- la demolizione delle lavorazioni eseguite in difformità rispetto alle indicazioni del Direttore dell'Esecuzione e il ripristino dei luoghi, senza oneri per la Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a tale obbligo la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente, imputandone i costi all'Appaltatore con ogni idoneo strumento contabile e/o giuridico;
- lo smaltimento, a propria cura e spese, dei materiali di risulta nelle discariche autorizzate, di qualsiasi natura essi siano e previa autorizzazione da parte della DL;
- 3. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'Appaltatore dichiara:
- di aver preso visione dell'elenco delle aree dove dovranno essere effettuati gli interventi che, in base al tipo di lavorazione da eseguire, potranno risultare liberi o occupati da persone o cose;
- di aver valutato, nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera o onere provvisionale o di sicurezza. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente appalto.
- 4. Con l'accettazione degli interventi affidati con i contratti attuativi l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva. L'Appaltatore prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Appaltatore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dell'appalto, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

# Art. 2.7 – MODO DI OPERARE E PERSONALE DA IMPIEGARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La ditta appaltatrice è tenuta sempre ad eseguire correttamente gli interventi richiesti, entro i tempi stabiliti, con personale, mezzi, attrezzature e materiali necessari per la corretta esecuzione dell'intervento richiesto.

#### CAPITOLO 3: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

#### Art. 3.1 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

- 1. Per tutti gli interventi dell'appalto le quantità delle opere e delle provviste saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo, in conformità a quanto stabilito nell'Ordine di Servizio.
- 2. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
- 3. Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.
- 4. L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dell'Esecuzione la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di intervento non si potessero più accertare.
- 5. Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dal Direttore dell'Esecuzione e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.
- 6. I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante.
- 7. La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati.
- 8. Gli interventi di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerati a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione, saranno contabilizzati per le sole dimensioni ordinate in progetto; gli interventi di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerati a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione, saranno contabilizzati per le quantità effettivamente realizzate.
  - 9. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### Art. 3.2 – INTERVENTI IN ECONOMIA

- 1. Le prestazioni in economia non verranno riconosciute o compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta o verbale del Direttore dell'Esecuzione.
- 2. L'annotazione degli interventi in economia è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione o dal soggetto dallo stesso incaricato nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'Appaltatore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
- 3. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti.
  - 4. Per la contabilizzazione degli interventi in economia si applica l'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

#### Art. 3.3 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1. Gli interventi di manutenzione, potranno essere contabilizzati a misura o a corpo, determinando il corrispettivo secondo le condizioni economiche (ribasso d'asta) stabilite all'interno dell'appalto stesso e sulla base dell'"Elenco prezzi unitari" allegato alla documentazione di gara o degli altri prezzari di cui all'art. 2.3.
- 2. L'importo degli oneri della sicurezza sarà calcolato in base all'intervento da svolgere: tale importo sarà liquidato in virtù delle misure preventive e protettive, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, effettivamente impiegate nel lavoro svolto.
- 3. L'importo degli oneri della sicurezza, come sopra determinato, non sarà soggetto al ribasso offerto in sede di gara.
- 4. L'Appaltatore ha l'obbligo di compilare la contabilità degli interventi secondo le prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ed in particolare quelle contenute negli artt. dal 81 al 202 del Regolamento medesimo, sulla base dei rilievi, delle misure, delle note settimanali, della mano d'opera e delle provviste effettuate in contradditorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore.
- 5. Ai sensi della legge 244/2007 c. 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale, con esposizione dell'IVA relativa e l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015.

#### Art. 3.4 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI

- 1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi affidati a misura e le somministrazioni, sono indicati negli elenchi prezzi e listini prezzi di cui al Capitolato.
- 2. I prezzi medesimi si intendono formulati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno pagati all'Appaltatore compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante l'esecuzione delle opere.
  - 3. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. L'art. 1664 c.c., 1° comma non si applica al presente appalto.
  - 4. Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla normativa applicabile.

#### CAPITOLO 4: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

# Art. 4.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

- 1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
- 2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
- 3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.p.c.m. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

#### Art. 4.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1. Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
  - gli elaborati progettuali;
  - l'elenco dei prezzi unitari;
  - il D.U.V.R.I.;
  - le polizze di garanzia.
- 2. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
- 3. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è riservata la facoltà di consegnarli all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
- 4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
- 5. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
- 6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto capitolato speciale d'appalto elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) disegni.
- 7. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
- 8. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### Art. 4.3 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 1. Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 2. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

#### Art. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

1. È tassativamente vietata la cessione dell'appalto..

- 2. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'Appalto, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
- 3. Le cessioni di crediti è consentita ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti e della legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al RUP prima o contestualmente al certificato di pagamento.
- 4. La cessione del credito è efficace e opponibile qualora la Stazione Appaltante non la rifiuti, con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica.

#### Art. 4.5 – RISOLUZIONE DELL'APPALTO

- 1. Tutte le clausole del presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'Appalto stesso.
- 2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere L'Appalto, ex art. 1456 C.C (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'appalto:

- Violazione degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'appalto);
- intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza dell'Appalto, delle condizioni richieste nell'art. 80 del Codice, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'appalto o di singoli Contratti attuativi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche del contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione del contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

- 3. La risoluzione dell'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
- 4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti, saranno contestate all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.
- 5. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'appalto.
- 6. Contestualmente alla risoluzione dell'appalto la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 103 comma 2 D.lgs.50/2016.
- 7. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.
- 8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

#### Art. 4.6 - GARANZIA DEFINITIVA

- 1. L'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del d.lgs. N.50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del contratto.
- 2. A norma del citato art. 103, la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
- 4. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

#### Art. 4.7 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato nel valore contrattuale massimo affidabile dell'appaltoTale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

- 2. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
- 3. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).
- 4. Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

#### Art. 4.8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- 1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.
- 2. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
- 3. E' ammesso il subappalto secondo le modalità previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
- 4. L'eventuale subappalto nell'ambito del singolo contratto applicativo non può superare la quota fissata dalla normativa vigente dell'importo contratto stesso.
- 5. L'Appaltatore potrà usufruire del subappalto esclusivamente se all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori, le forniture, i servizi o parti di lavori, forniture e servizi che intende subappaltare.
- 6. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti dovrà essere inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di che trattasi.
- 7. A norma dell'art. 105 comma 14 del d.lgs. 50/2016 l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 8. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore è responsabile del rispetto dei documenti della sicurezza da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione delle opere.
- 9. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 105 c. 13 del d.lgs. 50/2016 in cui la Stazione Appaltante provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso contrario saranno sospesi i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore.
- 10. Qualsiasi altro sub-contratto non riconducibile alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016, è soggetto a comunicazione: l'Appaltatore è obbligato ad inoltrare alla Stazione Appaltante una comunicazione contenente il nome di ogni fornitore/sub-contraente con relativo certificato camerale, l'oggetto e l'importo del contratto. Tale comunicazione deve essere inviata al Direttore dell'Esecuzione almeno 5 giorni prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto del sub-contratto.

# Art. 4.9 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI – CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE -PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 35 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.

Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso e quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa affidataria stabiliti dalla normativa e da eventuali atti e regolamenti del comune di Collesalvetti.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione

alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione

appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'Art. 12 "Funzioni e compiti al termine dei lavori", comma 1 del D.M. n.49/2018, qualora per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, il direttore dei lavori potrà assegnare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento delle lavorazioni necessarie al loro completamento. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni, con l'applicazione delle sanzioni e penali eventualmente previste.

### Art. 4.10 - ISPETTORI DI CANTIERE (se nominati)

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
- e) segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Il Direttore dei lavori delega alla predisposizione e tenuta degli atti contabili di sua competenza un ispettore di cantiere mediante atto formale, con indicazione puntuale dei documenti che dovrà predisporre.

#### Art. 4.11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., compreso il d.lgs. 106/2009, il D.P.R. 14.09.2011 n. 177 e tutte le norme che interverranno nel corso dell'appalto, in materia di prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro.

- 2. Tutti gli interventi disposti sulla base del presente appalto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, per tutta la durata del contratto.
- 3. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.
- 4. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione con specifico riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi, rischio caduta dall'alto e quant'altro concernente l'attività manutentiva.
- 5. Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al RUP prima della stipula del contratto.
- 6. Dovrà altresì essere indicato alla Stazione Appaltante il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
- 7. La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1 lett. U) del d.lgs. 81/2008 dovrà contenere anche la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione.
- 8. L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali verranno svolte le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- 9. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante.
- 10. Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell'Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi, si rimanda al DUVRI che potrà essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.
- 11. La Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
- 12. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.
- 13. In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto.

# Art. 4.12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
  - la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
  - i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
  - la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
  - la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
- l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura
  e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla
  perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da
  altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua
  negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo
  dell'Appaltatore;

- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- 2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
- 3. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

#### Art. 4.13 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

- 1. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia omesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli.
- 2. I danni che dovessero derivare a causa delle arbitraria esecuzione degli interventi in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.
- 3. I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati immediatamente al Direttore dell'Esecuzione entro il termine di tre giorni dal verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
- 4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'esecuzione procederà, ai sensi dell'art. 166 comma 4 del DPR 207/2010, all'accertamento di quanto denunciato redigendone apposito verbale.

#### Art. 4.14 – DANNI A COSE E PERSONE

- 1. La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla Stazione Appaltante.
- 2. L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
- 3. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Appaltatore.
- 4. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
- 5. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.
- 6. Qualora non si addivenisse ad un appalto sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

#### Art. 4.15 – RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

- 1. L'Appaltatore risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose sia della Stazione Appaltante che di terzi durante l'esecuzione del servizio.
- 2. L'appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente tanto verso il Committente che verso i terzi di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.
- 3. In conseguenza l'appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:
  - liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
  - attenersi alle norme e disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell'Esecuzione nell'intento di
    arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente
    interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando
    l'attività lavorativa ad alcune aree e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il
    personale a percorsi più lunghi e disagiati (es. giardini scolastici o sedi di attività istituzionali);
  - mantenere sui luoghi di intervento la disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte del R.U.P., di chiedere l'allontanamento del personale che non fosse, per qualsiasi motivo, gradito alla Stazione Appaltante;
  - utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

#### Art. 4.16 – PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

- 1. Il Direttore dell'Esecuzione provvederà alla constatazione di quanto rinvenuto e, se del caso, alla sospensione parziale o totale degli interventi.
- 2. la Stazione Appaltante, salvo i diritti che spettano allo stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti rinvenuti nella sede degli interventi di manutenzione.

- 3. Per quanto riguarda le operazioni di esumazione/estumulazione,gli oggetti richiesti dai familiari, se rinvenuti, sono loro consegnati previa sottoscrizione di un apposito verbale contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati e conservato agli atti del Servizio Cimiteriale.
- 4. Gli oggetti preziosi rinvenuti, non preventivamente richiesti dai familiari, sono consegnati\* al Responsabile del Servizio Cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### Art. 4.17 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

- 1. Sino a che non sia attestata la regolare esecuzione degli interventi, la manutenzione degli stessi deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore nei casi in cui è possibile.
- 2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'attestazione di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi responsabile delle opere/interventi e delle forniture eseguite, sostituzioni e rifacimenti che si rendessero necessari.

#### Art. 4.18–CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. Per il rispetto dei criteri ambientali minimi, l'Impresa, durante tutta la durata contrattuale, dovrà attenersi a quanto prevede la normativa vigente e il D.M. 13/12/2013.

#### Art. 4.19–ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

1. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono conosciute e accettate, da parte della ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, della lettera di invito, di ogni documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici: queste si devono pertanto intendere ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del codice civile.

#### Art. 4.20–NORME APPLICABILI

1. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si fa riferimento alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, L.R.T. 38/2007, d.lgs. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore, e comunque alle vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi.

#### Art. 4.21–INFORMATIVA PRIVACY

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento), si informa che per il procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Impresa.

### Tipologie di dati trattati

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali

Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);

Informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici),

Dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso Decreto.

Informazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro

Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione. I trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati, per l'adempimento dei correlati obblighi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici e per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali, compresi i casi di eventuale contenzioso ed eventuale difesa di diritti in sede giudiziaria.

#### Conferimento e tempi di conservazione

Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l'esclusione dalla procedura di gara o di affidamento. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare.

Alcune informazioni potranno esse comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali ANAC, Agenzia delle entrate, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse di previdenza professionale, Procura della Repubblica, Prefettura, Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Albi professionali e altri.

Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell'Ente in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

#### Diritti dell'interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo elettronica al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

#### Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Collesalvetti, con sede in Piazza della Repubblica, 32 57014 Collesalvetti (LI) Telefono 0586.980111, E-Mail <a href="mailto:privacy@comune.collesalvetti.li.itaoo.go.una.collesalvetti.li.itaoo.go.una.colles

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.collesalvetti.li.it

# Art. 4.22 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
- 2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

# Art. 4.23 – NORME IN MATERIA DI CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

- 1. L'impresa appaltatrice si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato speciale, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito internet dell'ente, alla pagina http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../statutoregolamenti-e-altro.html pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013;
- 2. L'impresa appaltatrice dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato speciale di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);
- 3. Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 6 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c.
- 4. L'impresa appaltatrice dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati, in ottemperanza al d.lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet del comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini.

#### Art. 4.24 – CONTROVERSIE

1. In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., d.lgs. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di forniture servizi.

# Art. 4.25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO

#### Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo

giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

#### Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del d.lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

#### Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

### Art. 4.26 – FORO GIURIDICO

1. Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Livorno.

#### Art. 4.27 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile del procedimento e'il responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione Arch. Leonardo Zinna tel. 0586.980239, e-mail: *l.zinna @comune.collesalvetti.li.it* 

# Art. 5.6 – FORNITURE A PIE' D'OPERA, PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STESSI

- 1. Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'Appaltatore nel luogo stabilito dal Direttore dell'Esecuzione.
- 2. I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi. In assenza di tale indicazione si farà riferimento al Capitolato Generale.
- 3. Nella realizzazione degli interventi oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
- 4. In caso di riscontrata anomalia si procederà, in contraddittorio, ai sensi della normativa vigente; per quant'altro trovano integrale applicazione il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con Decreto Ministro LL.PP. 15.04.2000 n. 145.
- 5. Preventivamente all'impiego dovranno essere sottoposte all'approvazione del Direttore dell'Esecuzione le campionature dei materiali e delle opere finite. Il Direttore dell'Esecuzione richiederà

all'Appaltatore tutte le campionature che a suo giudizio riterrà necessarie per la migliore esecuzione degli interventi. L'onere per la campionatura risulta compreso nel corrispettivo dell'appalto.

- 6. In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo, a proprie spese, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, e inviare ad Istituto debitamente riconosciuto.
- 7. L'Appaltatore è inoltre tenuto a consegnare al Direttore dell'Esecuzione tutte le certificazioni sui materiali necessarie per l'utilizzo dell'opera oggetto di intervento.

# Art. 5.7 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. In generale, qualora durante il periodo di validità dell'appalto si verificassero le seguenti inadempienze, verranno applicate le relative penalità per ogni infrazione/mancanza contestata:

Codice	INADEMPIENZA	PENALITA'
1.1	Mancanza di TESSERINO DI RICONOSCIMENTO dei dipendenti dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori o INDUMENTI NON CONFORMI.	€ 50,00
1.2	Mancanza di ATTREZZATURA o STRUMENTI necessari all'esecuzione degli interventi.	€ 200,00
1.3	Mancato rispetto o inosservanza delle norme e dei documenti della sicurezza	€200,00

- 2. L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il diritto che si riserva la Stazione Appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell'assuntore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
- 3. Delle penali di cui agli articoli del presente Capitolato il R.U.P. darà comunicazione scritta all'Appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso tale termine e in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP provvederà all'applicazione della penalità.
  - 4. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

#### CAPITOLO 6: PRESTAZIONI TECNICHE: NORME GENERALI

La descrizione dei servizi seguenti non esclude la possibilità della Stazione Appaltante di richiedere altre tipologie di lavorazioni che si rendessero necessarie per il raggiungimento del livello standard manutentivo delle aree verdi. In tal caso l'ordine di Servizio con il quale verrà affidato il relativo contratto attuativo potrà contenere le specifiche tecniche riferite agli ulteriori servizi.

#### Art. 6.1 – SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Si tratta dell'esecuzione delle operazioni ed attività che rientrano fra quei compiti previsti dal T.U.

n. 1265/34, dal DPR n. 285/90 e dalle circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98, dal DPR 254/03 in materia di rifiuti sanitari e da esumazione ed estumulazione, dalla normativa regionale e dal vigente Regolamento Comunale di polizia Mortuaria.

L'Appaltatore si impegna a garantire, con mezzi, materiali, attrezzature e personale necessario, la regolare esecuzione, senza ritardi, dei servizi di seguito elencati, eventualmente attivando ogni idoneo sistema di gestione delle operazioni che dovrà comunque, preventivamente essere accettato dal Committente. Sono comprese in questo servizio le seguenti attività di cui vengono sommariamente descritte le operazioni (per quanto non specificato si rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria ed alla normativa vigente). Tutti gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore provvederà a ricevere le salme presso i cimiteri a partire dall'ingresso e ad accompagnarle sino al luogo della sepoltura tramite idonea attrezzatura e personale in numero adeguato, accertandosi della loro esatta destinazione.

I materiali occorrenti per le singole operazioni cimiteriali, tipo: lastre di cemento armato vibrato, mattoni, malta cementizia, ecc., occorrenti per le operazioni di tumulazione, sono a totale carico dell'appaltatore.

I prodotti utilizzati per la sanificazione e le sostanze biodegradanti dovranno essere dotati di schede tecniche di sicurezza secondo le indicazioni delle norme europee. Copia di tali schede dovrà inoltre essere conservata presso ogni cimitero in cui tali prodotti sono utilizzati ed il personale preposto dovrà conoscerle. L'onere per l'acquisto e l'utilizzo di detti prodotti è a carico dell'appaltatore. Le attrezzature occorrenti per le singole operazioni cimiteriali sono a totale carico dell'appaltatore ad eccezione di quelle fornite in uso gratuito da parte dell'Amministrazione Comunale qualora ritenuto idoneo ed accettato.

Sono esclusi dal seguente appalto: la fornitura, delle lapidi/tombe in marmo/pietra che sono a carico dei privati cittadini e la gestione degli arredi funebri.

Nel caso che si debba smantellare il manufatto della tomba/lapide di un loculo, statue ed accessori vari, l'appaltatore dovrà romperlo al fine di non renderlo più utilizzabile e smaltirlo in discarica autorizzata, solo previo esplicito assenso reso dai Servizi Cimiteriali dell'Ente ai sensi delle facoltà disposte con art. 43 del Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Si precisa che prima di procedere ad ogni operazione e fermo restando gli obblighi generale e i doveri di cui all'art. 34 dello stesso regolamento:

- il personale operativo deve indossare la divisa prevista ed essere munito di tesserino di riconoscimento con fotografia;
  - il personale operativo deve indossare tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti per legge;
- l'area interessata dall'operazione deve essere protetta, in modo tale da evitare danni a cose e/o persone. In particolare, devono essere protetti, da mezzi (per esempio, ruote dell'escavatore), attrezzature e materiali, le tombe e i manufatti circostanti, le pavimentazioni, i cordonati, gli scarichi etc.

Al termine dell'operazione, l'area deve essere lasciata perfettamente pulita e deve essere ripristinato lo stato dei luoghi.

Spetta all'utente la fornitura della lapide/tomba di marmo a propria cura e spese compresa l'incisione del nome nonché l'apposizione di eventuali arredi funebri. L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione in riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni di posa delle lapidi/monumenti in conformità al vigente Regolamento Comunale.

Durante le operazioni cimiteriali, gli operatori devono avere cura di garantire la presenza dei familiari, a distanza e in condizioni di sicurezza.

#### Inumazione (salma, feti, prodotti abortivi, nato morto, resti ospedalieri, ceneri, ect.)

La sepoltura per inumazione consiste nella collocazione del feretro all'interno di una fossa scavata nel terreno cimiteriale. In ogni fossa deve essere collocato un solo feretro.

Il cadavere destinato all'inumazione deve essere seppellito in una cassa di solo legno, sulla quale deve essere apposta una targhetta metallica, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

È fatto divieto agli operatori cimiteriali, nel caso di salme inserite in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica; tale operazione è consentita al solo personale della impresa funebre incaricata.

L'operazione prevede:

- Tracciamento e scavo della fossa a mano o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici con l'osservanza delle misure, distanze e prescrizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e nel D.Lgs. 81/08. Lo scavo deve essere

segnalato con apposito nastro e protetto con adeguate tavole, in modo tale da rendere l'area decorosa e accessibile in sicurezza all'utenza.

- Prelievo del feretro, contenitore ceneri, contenitore prodotto abortivo o nato morto, dall'ingresso del cimitero/camera mortuaria e successivo posizionamento su opportuni carrelli funebri
- Verifica e ritiro del permesso di seppellimento, per le opportune registrazioni. È fatto assoluto divieto procedere alla sepoltura in mancanza del permesso di seppellimento. In tal caso, il feretro deve essere collocato in deposito e deve essere immediatamente avvisato il Direttore dell'Esecuzione e/o il Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
- Movimentazione in sicurezza del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura.
- Calo del feretro nella fossa, con idonee funi o con apposito **calaferetri**, riempimento e costipazione con il terreno escavato evitando la caduta di grosse zolle e/o inerti.
- Formazione del tumulo che deve risultare perfettamente allineato con gli altri tumuli.
- Identificazione della sepoltura mediante applicazione del cippo di materiale inalterabile recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
- Raccolta, trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo.
- Mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno. Se richiesto dai familiari è consentito il montaggio del monumento dopo periodo di assestamento del terreno, secondo le modalità consentite dalle norme vigenti in materia.

#### Inumazione (salma, feti, prodotti abortivi, nato morto, resti ospedalieri, ceneri, ect.)

La sepoltura per inumazione consiste nella collocazione del feretro all'interno di una fossa scavata nel terreno cimiteriale. In ogni fossa deve essere collocato un solo feretro.

Il cadavere destinato all'inumazione deve essere seppellito in una cassa di solo legno, sulla quale deve essere apposta una targhetta metallica, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

È fatto divieto agli operatori cimiteriali, nel caso di salme inserite in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica; tale operazione è consentita al solo personale della impresa funebre incaricata.

L'operazione prevede:

- Tracciamento e scavo della fossa a mano o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici con l'osservanza delle misure, distanze e prescrizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e nel D.Lgs. 81/08. Lo scavo deve essere segnalato con apposito nastro e protetto con adeguate tavole, in modo tale da rendere l'area decorosa e accessibile in sicurezza all'utenza.
- Prelievo del feretro, contenitore ceneri, contenitore prodotto abortivo o nato morto, dall'ingresso del cimitero/camera mortuaria e successivo posizionamento su opportuni carrelli funebri
- Verifica e ritiro del permesso di seppellimento, per le opportune registrazioni. È fatto assoluto divieto procedere alla sepoltura in mancanza del permesso di seppellimento. In tal caso, il feretro deve essere collocato in deposito e deve essere immediatamente avvisato il Direttore dell'Esecuzione e/o il Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
- Movimentazione in sicurezza del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura.
- Calo del feretro nella fossa, con idonee funi o con apposito **calaferetri**, riempimento e costipazione con il terreno escavato evitando la caduta di grosse zolle e/o inerti.
- Formazione del tumulo che deve risultare perfettamente allineato con gli altri tumuli.
- Identificazione della sepoltura mediante applicazione del cippo di materiale inalterabile recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
- Raccolta, trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo.
- Mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno. Se richiesto dai familiari è consentito il montaggio del monumento dopo periodo di assestamento del terreno, secondo le modalità consentite dalle norme vigenti in materia.

#### Collocazione resti ossei in ossario comune ed urne cinerarie in cinerario comune

La collocazione dei resti ossei nell'ossario comune interessa, prevalentemente, i resti ossei derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione, salvo diversa indicazione dei familiari.

La collocazione dei resti ossei nell'ossario comune avviene in forma indistinta, trasferendo, direttamente, il contenuto delle cassette di raccolta delle ossa (escluso la cassetta) nell'ossario comune.

La collocazione delle ceneri nel cinerario comune avviene in forma indistinta, trasferendo, direttamente, il contenuto delle urne cinerarie (escluso urne) nel cinerario comune.

#### Esumazione (ordinaria e straordinaria)

L'esumazione ordinaria consiste nell'operazione di scavo e riporto alla luce dei resti di salme precedentemente inumate, al termine del periodo ordinario di inumazione previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale

Si considera esumazione ordinaria l'operazione finalizzata al recupero dei resti di fossa in terra comune al termine del periodo previsto dal D.P.R. 285/90 e dei resti di sepoltura a terra di salma inconsunta proveniente da reinumazione, al termine del periodo ridotto di inumazione previsto dalla normativa vigente.

Il Comune con l'Appaltatore, programma, con cadenza periodica, in base alle esigenze, le esumazioni da effettuare.

Il piano di esumazione è allegato a specifico atto dirigenziale, pubblicato nelle forme di legge. L'esumazione straordinaria è l'operazione di esumazione eseguita prima del prescritto turno ordinario di rotazione previsto dalla normativa vigente.

L'esumazione straordinaria è ammessa a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria o a seguito di richiesta dei familiari/aventi titolo, per il trasferimento del feretro in altra sepoltura o per inviarle a cremazione previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite, nel rispetto della normativa vigente, alla presenza del coordinatore sanitario, nel periodo da ottobre ad aprile salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

L'operazione prevede:

- Adeguata recinzione che delimita e non consenta la visibilità dall'esterno verso l'interno, compresa la possibilità della chiusura del cimitero qualora non fosse possibile la posa di paratie.
- Utilizzo di adeguate protezioni al fine di evitare danni a cose e/o persone.
- Smantellamento dell'impianto elettrico di illuminazione votiva esistente nel campo o porzione di campo oggetto di esumazione e contestuale comunicazione ai Servizi Cimiteriali per il necessario raccordo con l'operatore economico che gestisce l'illuminazione votiva.
- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli. In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono venire asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati. L'appaltatore potrà distruggere il materiale di risulta al fine di non renderlo più utilizzabile e smaltirlo in discarica autorizzata, solo previo esplicito assenso reso dai Servizi Cimiteriali dell'Ente ai sensi delle facoltà disposte con art. 43 del Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
- Liberato il campo dalle tombe, si procede al suo picchettamento ed all'identificazione della posizione delle sepolture.
- Messa in atto di tutti gli accorgimenti e le misure necessarie per individuare, in qualsiasi momento, l'esatta posizione di ogni esumando, si procede con lo scavo dei posti salma.
- Il terreno di scavo deve essere posizionato lateralmente, in modo tale che non costituisca un pericolo per gli operatori e i familiari/aventi titolo.
- Esecuzione di una esumazione per volta con la presenza, se richiesta e a debita distanza, dei soli familiari del defunto da esumare, iniziando l'operazione successiva solo quando quella precedente è completamente conclusa.
- Rimosso il coperchio della cassa, l'operatore verifica lo stato della salma. Se la salma è completamente mineralizzata, si procede alla raccolta, a mano, delle ossa in apposita cassetta di zinco o sacco (in tessuto naturale biodegradabile di colore scuro, dotato di laccio di chiusura), entrambi opportunamente sigillati e muniti di targhetta identificativa, con l'indicazione dei dati del defunto. I contenitori verranno collocati in deposito per un periodo di 6 mesi, trascorso il quale, se non vengono reclamati, si procede alla loro collocazione in ossario comune, fatto salvo diversa disposizione dei familiari/aventi titolo, che potranno scegliere di tumularli in sepoltura privata o mandarli a cremazione, previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni. Se la salma risulta indecomposta, i resti inconsunti potranno essere lasciati nella fossa che verrà ricoperta con il terreno precedentemente escavato o in alternativa potranno essere inseriti nell'apposita

cassa biodegradabile, munita di targhetta identificativa e trasportati con mezzo idoneo al cimitero di Nugola Nuovo per essere reinumati in campo comune nel settore appositamente individuato. Su indicazione dei familiari/aventi titolo, i resti inconsunti potranno essere mandati a cremazione previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni

- In caso di ritrovamento di oggetti personali appartenenti al defunto l'operatore dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio, annotarlo sul verbale e provvedere alla collocazione degli stessi in deposito.
- I resti della bara in legno, insieme ai resti di indumenti della salma e del rivestimento della bara, sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere raccolti e inseriti in apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali secondo le normative vigenti.(Art.82 D.P.R. 285/90)
- L'operatore deve redigere apposito verbale, compilando il modulo fornito dalla Stazione Appaltante, delle operazioni suddette, con l'indicazione dei presenti, dello stato dei resti mortali, degli oggetti ritrovati, delle eventuali contestazioni dei familiari/aventi titolo presenti alle operazioni. Nel verbale deve essere, altresì, indicata la decisione dei familiari/aventi titolo in merito alla destinazione dei resti. La suddetta indicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante, precedentemente identificato.
- Al termine dell'operazione, la fossa deve risultare completamente pulita e sgombra da ogni residuo.
- A conclusione delle operazioni di esumazione, le fosse devono essere ricoperte, con mezzi meccanici. Il rinterro deve essere ben compattato per evitare successivi sprofondamenti.
- Al termine di tutte le operazioni di esumazione, la recinzione e i picchetti devono essere rimossi, l'attrezzatura utilizzata deve essere allontanata e tutto il campo/porzione di campo deve risultare perfettamente spianato e pulito da ogni di residuo di esumazione e inerti. I vialetti circostanti devono risultare puliti e sgombri da materiali e attrezzature.

L'Appaltatore resta custode e responsabile dei resti collocati in deposito.

#### Estumulazione (ordinaria e straordinaria)

L'estumulazione ordinaria consiste nell'operazione di apertura del loculo e riporto alla luce del feretro, al termine del periodo di concessione del loculo/tomba privata o, comunque, indipendentemente dalla scadenza della concessione, decorsi almeno 20 anni dalla data di sepoltura. Il Comune con l'Appaltatore, programmano, con cadenza periodica, in base alle esigenze, le estumulazioni da effettuare.

Il piano di estumulazione è allegato a specifico atto dirigenziale, pubblicato nelle forme di legge.

L'estumulazione straordinaria è l'operazione di estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione o comunque prima del periodo di 20 (venti) anni prescritto dalla normativa vigente.

L'estumulazione straordinaria è ammessa a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria o a seguito di richiesta dei familiari/aventi titolo per il trasferimento del feretro in altra sepoltura.

L'estumulazione straordinaria è eseguita, nel rispetto della normativa vigente, alla presenza del coordinatore sanitario, nel periodo da ottobre ad aprile salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

L'operazione prevede:

- Adeguata recinzione che delimita e non consenta la visibilità dall'esterno verso l'interno. In alternativa è consentita la chiusura del cimitero quando risulti troppo oneroso provvedere alla posa in opera di paratie.
- Utilizzo di adeguate protezioni al fine di evitare danni a cose e/o persone.
- Durante le lavorazioni in altezza, devono essere utilizzati ponteggi, attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (lavori in quota).
- Esecuzione di una estumulazione per volta, iniziando l'operazione successiva solo quando quella precedente è completamente conclusa.
- Deve essere eseguito, preliminarmente, il dislaccio dell'impianto elettrico di illuminazione votiva esistente.
- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli. In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono venire asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati. L'appaltatore potrà distruggere il materiale di risulta al fine di non renderlo più utilizzabile e smaltirlo in discarica autorizzata, solo previo esplicito assenso reso dai Servizi Cimiteriali dell'Ente ai sensi delle facoltà disposte con art. 43 del Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
- L'area interessata all'estumulazione deve essere opportunamente delimitata, in modo che risulti interdetta agli utenti.

- Si procede, quindi, alla demolizione della sigillatura del loculo ed all'estrazione del feretro, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura.
- Il feretro deve essere movimentato, dalla posizione in cui si trova, a idonea altezza di lavoro, che garantisca la completa sicurezza degli operatori.
- Rimosso il coperchio della cassa, sia quello di legno sia quello di metallo, tramite dissaldatura o taglio, l'operatore verifica lo stato della salma. Se la salma è completamente mineralizzata, si procede alla raccolta, a mano, delle ossa in apposita cassetta di zinco o sacco (in tessuto naturale biodegradabile di colore scuro, dotato di laccio di chiusura), entrambi opportunamente sigillati e muniti di targhetta identificativa, con l'indicazione dei dati relativi al cimitero di provenienza e della data di esumazione. I contenitori verranno collocati in deposito per un periodo di 12 mesi, trascorso il quale, se non vengono reclamati, si procede alla loro collocazione in ossario comune. Fatto salvo diversa disposizione dei familiari/aventi titolo, che potranno scegliere di tumularli in sepoltura privata o mandarli a cremazione, previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni. Se la salma risulta indecomposta, i resti inconsunti potranno essere inseriti nell'apposita cassa biodegradabile, munita di targhetta identificativa e trasportati con mezzo idoneo al cimitero di Nugola Nuovo per essere inumati in campo comune nel settore appositamente individuato. Su indicazione dei familiari/aventi titolo, i resti inconsunti potranno essere mandati a cremazione previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni.
- In caso di ritrovamento di oggetti personali appartenenti al defunto l'operatore dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio, annotarlo sul verbale e provvedere alla collocazione degli stessi in deposito.
- I resti della bara in legno, insieme ai resti di indumenti della salma e del rivestimento della bara, sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere raccolti e inseriti in apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali secondo le normative vigenti.(Art.82 D.P.R. 285/90)
- L'operatore deve redigere apposito verbale, compilando il modulo fornito dalla Stazione Appaltante, delle operazioni suddette, con l'indicazione dei presenti, dello stato dei resti mortali di consistenza della salma, degli oggetti ritrovati, delle eventuali contestazioni dei familiari/aventi titolo presenti alle operazioni. Nel verbale deve essere, altresì, indicata la decisione dei familiari/aventi titolo in merito alla destinazione dei resti. La suddetta indicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante, precedentemente identificato.
- Al termine dell'estumulazione si procede alla pulizia accurata del loculo, utilizzando prodotti idonei a impermeabilizzare, igienizzare e disinfettare ai fini della successiva concessione. Il loculo deve essere richiuso con nuova lastra.

L'Appaltatore resta custode e responsabile dei resti collocati in deposito.

# Raccolta e smaltimento rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e s.m. e D.Lgs. 152/2006 e s.m. ).

Si tratta della raccolta, riduzione, conferimento e smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività specifica cimiteriale svolta presso il cimitero comunale; in particolare si tratta dei rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione, riduzione, ecc..

Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per eseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti cimiteriali in conformità alle disposizioni di legge in materia.

#### Custodia dei beni

Spetta all'Appaltatore la custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, dei beni oggetto dell'appalto, con le responsabilità connesse (civili e penali), soprattutto in relazione ai pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza degli utenti e degli addetti. In particolare, l'Appaltatore è responsabile dei danni a cose e persone derivanti dai beni in custodia.

#### Art. 6.2 - GESTIONE RIFIUTI

La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta dall'Appaltatore che deve garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento a quei rifiuti che, per la loro particolare natura (per esempio, i rifiuti provenienti da esumazione/estumulazione) devono essere trattati secondo le disposizioni disciplinate dal D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e s.m. e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.

L'Appaltatore è tenuto:

- a coordinarsi con la locale Azienda preposta per il ritiro dei rifiuti solidi urbani;

– alla compilazione del formulario e dei registri di carico e scarico dei rifiuti per i quali la normativa vigente prevede la tenuta.

#### Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione

I rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nella cassa per la sepoltura, quali:

- assi e residui legnosi della cassa;
- componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- residui di indumenti della salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
- altri resti non mortali di elementi inseriti nel cofano;
- residui metallici della cassa.

L'Appaltatore deve gestire i rifiuti, derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione, separatamente dalle altre tipologie di rifiuti e nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, l'Appaltatore deve raccogliere i suddetti rifiuti, nonché qualunque altro materiale/oggetto venuto a contatto con il cadavere, in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile dai sacchi utilizzati per la raccolta delle altre tipologie di rifiuti.

Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione sugli appositi automezzi, l'appaltatore deve garantire l'integrità dei sacchi ed evitare la fuoriuscita dei rifiuti.

Nell'area di stoccaggio, l'appaltatore deve provvedere alla riduzione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione/estumulazione.

I sacchi devono essere, a loro volta, collocati all'interno di ulteriori contenitori (tipo big bag), secondo le indicazioni e/o prescrizioni impartite dall'Azienda preposta al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti.

L'approvvigionamento e la fornitura di tutti i sacchi e/o contenitori sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore, nella gestione dei rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione, deve differenziare i rifiuti metallici dai restanti rifiuti, disinfettarli, imballarli e porre in stoccaggio all'interno dell'area adibita a deposito dei rifiuti da esumazione/estumulazione, per il successivo smaltimento.

Dopo ogni operazione di esumazione/estumulazione, l'Appaltatore deve provvedere, secondo le modalità previste dalla normativa, alla disinfezione dell'area di stoccaggio e dei propri contenitori.

#### Rifiuti costituiti da materiali lapidei

L'appaltatore è tenuto alla raccolta e smaltimento a proprie spese dei rifiuti costituiti da materiali lapidei, copri tomba provvisori, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, residui di muratura e similari.

#### Rifiuti solidi urbani

I rifiuti soldi urbani sono costituiti da:

- carta e cartone;
- contenitori in vetro e/o plastica, imballaggi in plastica;
- frazioni di metallo o leghe (vasi, cornici e accessori vari);

La locale Azienda per lo smaltimento dei rifiuti ha attivato il servizio di raccolta differenziata. L'Appaltatore ha, pertanto, l'obbligo di organizzare il servizio con modalità differenziata, utilizzando gli appositi contenitori da localizzarsi all'interno di ogni area cimiteriale o nei pressi.

L'Appaltatore deve provvedere alla vuotatura dei cestini/bidoni presenti all'interno dell'area cimiteriale e conferirne il contenuto differenziato nei cassonetti, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, più prossimi alla struttura.

Spetta all'Appaltatore garantire la pulizia dell'area destinata allo stazionamento dei contenitori dei rifiuti, anche quando questi sono posti all'esterno, ma comunque sull'area di pertinenza della struttura cimiteriale.